

Prot. 403
class. 1101
Oggetto: Circolare n. 4/2012

Roma, 8 febbraio 2012

Ai Presidenti dei Collegi delle Ostetriche
Ai coordinatori CLO
[Loro e-mail](#)

Oggetto: **Circolare n. 4/2012 - Chiarimenti su riconoscimento dell'equivalenza - ai diplomi universitari dell'area sanitaria - dei titoli del progresso ordinamento** [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 "Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42" (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011)"]

Alla luce della confusione ingeneratasi in questi ultimi mesi **su riconoscimento dell'equivalenza titoli di studio nella sanità, in oggetto, si rende noto che tutti i professionisti in possesso di un titolo che è stato dichiarato equipollente ai diplomi universitari** (delle Professioni Sanitarie) dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000 (**v. omissis allegato**) **non devono presentare nessuna domanda di riconoscimento.**

Il riconoscimento dell'equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del progresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000 (DM 24/07/2000). La procedura in oggetto quindi non riguarda i titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 42/99.

Pertanto le ostetriche non dovranno presentare nessuna domanda di riconoscimento.

Si pregano le SS.VV. di darne massima diffusione.

Cordiali saluti

La Presidente della FNCO
Miriam Gianna
FNCO
ROMA


Allegato: omissis DM 27 luglio 2000

Allegato

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreti del 27 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16-08-2000

...omissis...

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di OSTETRICA/O, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di ostetrica/o di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella

Sez. A - diploma universitario

Ostetrica/o- decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740

Sez. B - titoli equipollenti

Ostetrica- legge 25 marzo 1937, n. 921; legge 23 dicembre 1957, n. 1252; legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di ostetrica/o indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.